



Normative regionali - AGGIORNAMENTO DEL 18 FEBBRAIO 2022

APPROVATA IN EMILIA ROMAGNA LA NUOVA DIRETTIVA DI GIUNTA REGIONALE IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE E DI ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE FUNEBRI

Informiamo le imprese funebri associate che la Regione Emilia Romagna, con nota Prot. 0152253.U del 18 febbraio 2022, ha diramato la nuova Delibera n. 172 del 14/02/2022, recante “Approvazione direttiva della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) della LR 29 luglio 2004, n. 19, in materia di riordino dell'esercizio dell'attività funebre e di accreditamento delle imprese funebri operanti in strutture di ricovero e cura pubbliche e nelle strutture sociosanitarie a carattere residenziale pubbliche – Sostituzione Delibera 14/10/2019, n. 1678”.

Il provvedimento approva la Direttiva della Giunta Regionale in tema di “**Regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre**” e di “**Indirizzi e direttive in materia di accreditamento delle imprese funebri operanti nell'ambito delle strutture di ricovero e cura pubbliche e delle strutture sociosanitarie a carattere residenziale pubbliche ed altre disposizioni in materia di prevenzione della corruzione**”.

Il provvedimento entra in vigore l' 01/03/2022 ad eccezione delle **procedure di accreditamento delle imprese funebri** operanti nell'ambito delle strutture di ricovero e cura pubbliche e delle strutture sociosanitarie a carattere residenziale pubbliche, che **devono essere concluse entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento** in parola.

E' previsto che i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre o i titoli abilitativi per l'avvio dell'attività, a fronte di valida presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) o di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), rilasciati ai sensi dell'art. 13, LR n. 19/2004 e ss.mm.ii., alle imprese funebri, entro la data di adozione del presente provvedimento, conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti.

E' altresì previsto che i procedimenti amministrativi diretti all'avvio dell'attività delle imprese funebri, non conclusi alla data di adozione del provvedimento in parola, si svolgono nel rispetto delle modalità disciplinate dalle deliberazioni n. 156/2005 e n. 163/2006.

Rimandando per ogni dettaglio alla lettura del documento, tra le novità di rilievo si segnala che:

- 1) in materia di “Attività funebre”, ed in particolare in tema di disponibilità del personale, è stato ribadito il principio secondo cui le imprese che esercitano l'attività funebre, devono disporre di quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi. All'atto della presentazione della SCIA l'impresa deve documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell'attività e di almeno quattro operatori necrofori, formati secondo le rispettive mansioni, di cui deve essere assicurata la disponibilità continuativa e permanente;

- 2) si è intervenuto sulle modalità con le quali le Imprese funebri possono assicurare la disponibilità dei requisiti di personale e mezzi funebri consentendo il ricorso ad altre imprese (quale forma societaria o associativa prevista dal Codice Civile). I requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità sia idonea a garantire in via continuativa e permanente l'espletamento dell'attività funebre, sia dall'impresa funebre in forma singola, che in forma associata, ad esclusione dell'Associazione Temporanea tra Imprese (ATI) e del Contratto di rete che non appaiono forme associative idonee alle finalità ed agli obiettivi della L.R. n. 19/2004 e ss.mm.ii, che prevede un'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (SCIA) avente carattere di permanenza e di continuità. Le altre tipologie di forme associative devono essere dichiarate dall'impresa funebre, tramite SCIA, al Comune in cui ha la sede legale/principale, allegando la documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere.

Tali imprese che intendano garantire il possesso dei requisiti di personale e mezzi ad altro esercente l'attività funebre, devono possedere la disponibilità autonoma, senza il ricorso a soci delle stesse o a forniture rese da soggetti esterni di almeno otto operatori regolarmente formati, impiegati con regolare contratto di lavoro e due auto funebri.

Tali dotazioni minime sono sufficienti fino a quattro contratti/rapporti societari/associativi.

Ogni ulteriore contratto/rapporto societario/associativo stipulato con imprese funebri, oltre il quarto contratto, determina l'incremento del requisito organizzativo del personale nella misura di una unità di personale impiegata con rapporto di lavoro; ogni tre contratti stipulati con imprese funebri si determina l'incremento di un'auto funebre;

- 3) possono essere considerati nel novero del personale minimo richiesto coloro che, nelle società di persone o di capitali svolgono la propria attività a favore della società di cui sono soci;
- 4) lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre comporta che l'impresa presenti al Comune, ove essa ha sede legale/principale, la SCIA e si uniformi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre. Qualora un'impresa funebre intenda far svolgere il servizio di trasporto ad altra impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre, attraverso apposito contratto di servizio, deve comunque disporre del personale e dei requisiti minimi previsti dalla legge;
- 5) nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Emilia-Romagna, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, queste devono presentare la SCIA per l'esercizio dell'attività funebre al Comune della Regione Emilia-Romagna ove esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre;
- 6) è stata finalmente modificata la precedente disposizione che prevedeva l'obbligo, per ogni trasporto funebre (anche di neonati), di avviare sul servizio n° 4 necrofori. Fermo restando l'obbligo, ai fini dei requisiti esposti in SCIA, di disporre di 4 necrofori, su ogni trasporto sarà cura del Responsabile della conduzione dell'attività funebre valutare il numero del quantitativo di personale necessario (derogando, ove opportuno, al numero di 4 operatori), fermo restando che, nella quotidianità e "di norma" per quanto riguarda le operazioni di trasporto del feretro tale numero corrisponde a quattro operatori.

Per quanto riguarda ogni ulteriore informazione di dettaglio rispetto al tema e alle modalità per l'accreditamento all'indirizzo web reperibile su ER Salute, Portale CAMER (che presenta al momento qualche problema di collegamento, probabilmente per via di aggiornamenti in vista dell'entrata in vigore delle nuove procedure):

<https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/attivita-funeraria>

Per ricevere assistenza contattare: assistenza.camer@lepida.it

Copia della suddetta Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n° 172 del 14/02/2022 è consultabile cliccando su questo link FENIOF:

https://drive.google.com/file/d/1_7GZ-K7gceLMY4nX2LtM_vdMTGW9Lbyn/view

Ogni consulenza o chiarimento in merito è riservata alle imprese funebri associate alla FENIOF in regola con il versamento delle quote associative 2022, scrivendo all'indirizzo info@feniof.it